# LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI SULLE FUSIONI DI COMUNI

**Come si avvia il percorso legislativo di fusione?**

Il percorso legislativo di fusione si avvia con delibere dei Consigli Comunali che richiedono alla Giunta della Regione la presentazione di un progetto di legge per la istituzione di un nuovo comune nato dalla fusione.

Il progetto di legge viene discusso in Assemblea Legislativa regionale che richiede la indizione di un referendum consultivo tra tutti gli elettori dei comuni interessati. Con il referendum si decide anche il nome del nuovo Comune. Sulla base dei risultati del referendum l’Assemblea legislativa decide se approvare o meno il progetto di legge di fusione. Altre modalità di presentazione del progetto di legge sono previste dall'art.8 comma 1 della LR 24/96. Fino ad ora in Regione ER tutti i progetti di legge sono stati avviati con delibere dei Consigli Comunali.

# Quando nasce il nuovo Comune?

Se la legge regionale di fusione viene approvata dalla Assemblea Legislativa, il nuovo Comune nasce il 1^ gennaio dell’anno successivo e viene retto da un Commissario nominato dal Prefetto ﬁno alla elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio comunale. Le votazioni si terranno nella prima tornata elettorale della primavera successiva. I Sindaci, gli Assessori e i Consiglieri comunali dei Comuni precedenti decadono il 31 dicembre.

# La fusione di Comuni è alternativa alla Unione?

No, fusione ed Unione di comuni non sono tra loro alternative. Il Comune nascente dalla fusione di comuni appartenenti ad una Unione subentra loro nell'adesione all'Unione stessa.

# Cosa cambia per il cittadino dopo la fusione?

Con la nascita del nuovo Comune tutti i servizi comunali a favore dei cittadini continuano ad essere forniti come prima.

I codici ﬁscali, le carte d'identità, le patenti e gli altri documenti ad uso dei cittadini e delle Imprese restano validi ﬁno alla loro naturale scadenza.

I cittadini continueranno ad utilizzare i precedenti codici di avviamento postale (CAP); un nuovo CAP verrà comunque assegnato dalle Poste al nuovo Comune, e potrà talvolta coincidere con quello di uno dei preesistenti Comuni. Per le vie con lo stesso nome, non ci sarà bisogno di modiﬁche ma basterà aggiungere il nome del precedente Comune come “località”, oltre al nome del nuovo Comune.

La fusione non incide nella gestione dei servizi e sportelli di altre Amministrazioni, che non sono di competenza comunale, come caserme dei Carabinieri, le ﬁliali delle Camere di commercio, delle Banche e delle Poste, gli Istituti Scolastici, le Farmacie etc.

# Rimangono i Municipi e i nomi delle località storiche?

Dopo la fusione gli ediﬁci dei municipi continuano ad essere utilizzati per gli uﬃci comunali e i nomi delle località storiche rimangono tutte presenti sia nei cartelli stradali che come località del nuovo Comune.

La nuova Amministrazione Comunale potrà decidere come utilizzare al meglio i locali dei vecchi municipi e come modiﬁcare l’organizzazione degli Uﬃci comunali garantendo i servizi diretti ai cittadini. Potrà inoltre decidere se istituire Consigli di Municipio per la rappresentanza dei territori dei vecchi Comuni, oppure avvalersi di alter forme di consultazione e partecipazione della cittadinanza alla vita del Comune.

# Ci sono vantaggi economici per i Comuni nati da fusione?

Si, sono previsti dallo Stato e dalla Regione ER contributi straordinari annuali per 10 anni, calcolati secondo le normative in vigore.

Altri vantaggi economici si hanno con la riduzione di spese di servizi generali e degli organi del Comune che accorpano in un nuovo Comune ciò che prima era replicato nei diversi Comuni.

